

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1272 del 13/03/2018
Oggetto	Società REMIX SRL in Comune di Ostellato - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1321 del 13/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tredici MARZO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 28008/2017/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società **REMIX SRL** con sede legale nel Comune di Vignola (MO), Via Caselline 24 ed impianto nel Comune di Ostellato, via Brunelleschi 8 - Protocollo istanze del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 26848 del 28/09/2017. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **PRODUZIONE DI ATOMIZZATO PER INDUSTRIE CERAMICHE**.

LA RESPONSABILE

- Viste la domanda in data 28/09/2017, trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 02/10/2017 con il n. PGFE/2017/11156 presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 28/09/2017, dalla Società **REMIX SRL** dal Sig. Pierpaolo Santimone Nuzzi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Vignola (MO), Via Caselline 24 ed impianto nel Comune di Ostellato, via Brunelleschi 8 per l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una nuova attività di **PRODUZIONE DI ATOMIZZATO PER INDUSTRIE CERAMICHE**
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale rilasciati alla ditta Gold Art Ceramica SpA di seguito indicati:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera atto P.G. 32002 del 08/04/2012 rilasciata dalla Provincia di Ferrara;
- vista la nota di Arpae PGFE/2017/11761 del 16/10/2017 riguardante l'assoggettabilità a procedura di screening per l'attività di recupero rifiuti inclusa nell'istanza di AUA ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- vista la nota dalla ditta trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunta al P.G. di Arpae in data 21/11/2017 con il n. PGFE/2017/13194, con la quale si comunica la rinuncia dell'attività di recupero di rifiuti;
- vista la nota di Arpae PGFE/2017/13657 del 04/12/2017 indirizzata alla ditta Gold Art Ceramica SpA, riguardante l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera P.G. 32002 del 08/04/2012 rilasciata dalla Provincia di Ferrara;
- vista la nota di Arpae PGFE/2017/13691 del 05/12/2017 di indizione della Conferenza dei Servizi semplificata;
- visto il parere favorevole dell'AUSL Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica assunto al P.G. di Arpae in data 12/12/2017 con il n. PGFE/2017/13943;
- vista la richiesta di revoca dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera P.G. 32002 del 08/04/2012 rilasciata dalla Provincia di Ferrara dal parte di Gold Art Ceramica SpA assunta al P.G. di Arpae in data 12/12/2017 con il n. PGFE/2017/13881;
- visto il parere di Arpae – Servizio Territoriale in merito alle emissioni atmosfera PGFE/2018/232 del 10/01/2018;
- Visto il parere dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in merito agli scarichi idrici e all'impatto acustico trasmesso dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie assunto al P.G. di Arpae in data 15/02/2018 con il n. PGFE/2018/1934;
- vista la revoca della autorizzazione alle emissioni in atmosfera P.G. 32002 del 08/04/2012 rilasciata dalla Provincia di Ferrara alla ditta Gold Art Ceramica SpA, atto DET-AMB-2018-1253 del 12/03/2018;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **REMIX SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, c con sede legale nel Comune di Vignola (MO), Via Caselline 24 ed impianto nel Comune di Ostellato, via Brunelleschi 8, per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE DI ATOMIZZATO PER INDUSTRIE CERAMICHE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE

Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune
--------	--	--------

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- Lo scarico di acque reflue assimilabili alle urbane e acque reflue industriali in pubblica fognatura (acque nere) è indicato con S1 nella planimetria allegato "A" al presente atto;
- Lo scarico di acque reflue industriali, nel pozzetto di campionamento individuato nella planimetria allegato "A" al presente atto, deve rispettare i limiti di accettabilità, Allegato "B" al presente atto;
- lo scarico S2 in pubblica fognatura (acque bianche), individuato nella planimetria allegato "A" al presente atto, consiste in uno scarico di troppo pieno;
- lo scarico S3 nel fosso di guardia, individuato nella planimetria allegato "A" al presente atto, consiste in uno scarico di acque meteoriche;
- Ogni modifica all'impianto di scarico o all'attività devono essere comunicate e/o approvate dagli enti preposti secondo le procedure previste dal regolamento di fognatura e dalle norme vigenti.
- E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice.
- Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura; in caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
- La Ditta ha l'obbligo di denunciare a CADF S.p.A., entro il 31 gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.
- A CADF S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico; l'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “C” e denominate **E1, E2, E3 ed E4**
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:
- 2.a le emissioni **E1, E2, E3 ed E4**, sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni

EMISSIONI	E1 macinazione	E2 atomizzazione	E3 stoccaggio e carico camion	E4 atomizzazione
Portata (Nm ³ /h)	19.500	39.500	10.000	39.500
Durata (h)	24	24	24	24
Altezza minima (m)	6	25	6	25
Inquinanti (mg/Nm ³)				
Materiale particellare	10	25	50	25
Ossidi di azoto (espressi come NO _x)	--	350	--	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO _x)	--	35	--	35
Fluoro (espresso come HF)	--	1	--	1
Piombo (espresso come Pb)	--	0,4	--	0,4
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche	Abbattitore a umido venturi	Filtro a maniche	Abbattitore a umido venturi

3. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E2, E3 ed E4** con periodicità almeno **annuale**.
4. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle nuove emissioni **E1, E2, E3 ed E4**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla **all'Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae**;
5. entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto, le emissioni **E1, E2, E3 ed E4** devono essere **messa a regime**;
6. dalla data di messa a regime delle emissioni **E1, E2, E3 ed E4**, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **all'Unione dei Comuni Valli e delizie e ad Arpae**;

7. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
8. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
9. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D".
10. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
11. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
12. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento.

13. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
14. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE, che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. Venga presentata, per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive, entro 90 giorni dal completamento delle opere e dell'entrata a regime della attività produttiva, una nuova valutazione di impatto acustico che tramite una nuova campagna di misurazioni verifichi il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica. Nel caso detta verifica post operam rilevi il superamento dei limiti normativi, la nuova valutazione di impatto acustico dovrà contenere accorgimenti di mitigazione del rumore;
2. l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Comune di Ostellato, al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed al CADF S.p.A. .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.